

Legge regionale 8 agosto 1983, n. 7

(Testo unico delle leggi regionali per la elezione del Consiglio regionale)

Art. 76

Elettori residenti all'estero

Ai cittadini residenti all'estero per motivi di lavoro, iscritti nelle liste elettorali dei comuni del Trentino - Alto Adige, i quali siano rimpatriati per esercitare il diritto elettorale attivo in occasione dell'elezione del Consiglio regionale, è concesso un sussidio a titolo assistenziale pari a:

- a) lire 150.000 se provenienti da: Austria (limitatamente a Tirol e Vorarlberg), Liechtenstein, Svizzera;
- b) lire 200.000 se provenienti da: Austria (escluso Tirol e Vorarlberg), Germania (limitatamente a Baviera e Baden-Württemberg);
- c) lire 300.000 se provenienti da altri Paesi dell'area europea compresa la Germania (escluso Baviera e Baden-Württemberg) ad eccezione di Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- d) lire 400.000 se provenienti da: Finlandia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Norvegia, Svezia;
- e) 50 per cento delle spese di viaggio in nave, treno ed aereo agli elettori provenienti da Paesi extraeuropei.

Per la corresponsione del sussidio di cui al comma precedente la regione si avvale del servizio economato dei comuni ai quali gli interessati potranno rivolgersi il giorno stesso della votazione o nei due giorni seguenti. Il sussidio sarà erogato, anche in deroga ai limiti previsti dai regolamenti comunali sul servizio di economato, su presentazione del certificato elettorale, munito del bollo dell'ufficio elettorale di sezione presso il quale l'elettore ha espresso il voto nonché, per gli elettori provenienti dai Paesi extraeuropei, del biglietto di viaggio, e dopo l'accertamento della sua qualità di elettore residente all'estero, direttamente all'interessato il quale ne rilascia ricevuta. La qualità di residente all'estero per motivi di lavoro, qualora non risultasse dall'anagrafe del comune, può essere dimostrata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'interessato ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le somme anticipate a tal fine dai comuni saranno rimborsate dalla regione sulla base di rendiconto completo delle ricevute rilasciate dagli interessati.